



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA

DOCUMENTO DI RICERCA

FALSO IN ATTESTAZIONI E RELAZIONI NEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Cristina Bauco

Roberto Eustachio Sisto

AREE DI DELEGA CNDCEC

Funzioni giudiziarie e ADR

**Gestione della crisi d'impresa
e procedure concorsuali**

CONSIGLIERI DELEGATI

Giovanna Greco

**Cristina Marrone
Pierpaolo Sanna**

25 GIUGNO 2024



Sommario

PRESENTAZIONE	2
1. PREMessa	3
2. L'ART. 342 CCII E L'ART. 236-BIS L.F.	3
3. LA CONDOTTA TIPICA DELL'ART. 342 CCII	8
4. LE ALTRE NOTE TIPIZZANTI LA FATTISPECIE DELL'ART. 342 CCII	12
5. IL REATO DESCRITTO NELL'ART. 344, COMMI 3 E 4, CCII	13
5.1. Sull'art. 344, comma 3, CCII	14
5.2. Sull'art. 344, comma 4, CCII	18
6. CONCLUSIONI	19



Presentazione

La riforma della crisi di impresa e dell'insolvenza attuata con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, conferma la centralità del ruolo svolto dal professionista per il risanamento delle imprese in crisi. La valorizzazione delle competenze tecniche dell'aziendalista viene affermata anche nello schema di decreto correttivo del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, approvato lo scorso 10 giugno dal Consiglio dei Ministri, dove aggiuntive prerogative sono assegnate al professionista indipendente chiamato a rilasciare le attestazioni secondo le indicazioni della novella.

Al contempo, per quanto attiene alle crisi dei soggetti sovraindebitati, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza conferma la centralità degli organismi di composizione della crisi istituiti (anche) presso gli Ordini professionali.

Il Consiglio Nazionale dedica a queste tematiche specifica attenzione curando la pubblicazione di documenti interpretativi e linee guida finalizzati a indirizzare l'attività dei Professionisti nello svolgimento delle funzioni di attestatore o di gestore della crisi.

La recente pubblicazione dei "Principi di attestazione dei piani di risanamento", con l'obiettivo di individuare utili modelli operativi e standard di relazione o di attestazione per i professionisti indipendenti – attestatori della veridicità e fattibilità dei piani di risanamento, nonché autori degli altri peculiari giudizi previsti nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – si sofferma anche sull'individuazione delle responsabilità civili e penali dell'attestatore, dedicando a queste tematiche i Principi della sezione 11.

Le novità segnalate nei Principi, unitamente alle modifiche apportate dall'art. 342 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in ordine al reato di "Falso in attestazioni e relazioni", hanno suggerito l'idea di dedicare, con questo documento, particolare attenzione all'esame della fattispecie disciplinata nel capo III del titolo IX del medesimo Codice.

Inoltre, considerata la *reductio ad unitatem* effettuata con riferimento alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e alla liquidazione controllata del sovraindebitato che, già regolate dalla legge n. 27 gennaio 2012, n. 3, trovano attualmente compiuta disciplina nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e preso atto delle pressoché simmetriche previsioni che disciplinano il reato di falso in attestazioni commesso dal componente dell'organismo di composizione della crisi, nel documento vengono svolte alcune generali considerazioni in ordine alla portata applicativa dell'art. 344, commi terzo e quarto, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Giovanna Greco

*Consigliere CNDCEC con delega
alle Funzioni giudiziarie e ADR*

Cristina Marrone

*Consigliere CNDCEC con delega
alla Gestione della crisi d'impresa
e procedure concorsuali*

Pier Paolo Sanna

*Consigliere CNDCEC con delega
alla Gestione della crisi d'impresa
e procedure concorsuali*



1. Premessa

Nel sistema del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d'ora in avanti anche CCII)¹ viene rinnovata ampia fiducia ai professionisti e agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento che, con ruoli e compiti differenti, incaricati dalle imprese in crisi o dai diversi soggetti sovraindebitati si trovano a fornire assistenza in occasione dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza come disciplinati nella nuova normativa.

I Capi III e IV del Titolo IX del Codice della crisi recano, *inter alia*, la disciplina dei reati ascrivibili a professionisti indipendenti e ai componenti degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento per false attestazioni e/o relazioni nell'espletamento dei propri compiti. Come sovente accade soprattutto nell'ambito delle leggi speciali e di quelli che un tempo venivano definiti "testi unici" (nel mentre la moderna tecnica legislativa sembra preferire il lemma "codice"), in genere nella parte conclusiva dei provvedimenti normativi, si prevede una serie di norme sanzionatorie a presidio: il che è quanto accade (anche) nel Codice della crisi, che dedica il titolo IX alle "sanzioni penali" e, più precisamente, alle norme che puniscono, a titolo di reato, una serie di comportamenti o condotte (attive o omissive) inerenti elementi o procedure disciplinate dai "titoli" che precedono.

Le disposizioni di riferimento sembrano voler tutelare, fundamentalmente, un bene giuridico preciso: la "veridicità" delle attestazioni e/o relazioni rese dal professionista (in ragione della funzione da questi svolta) di volta in volta indicato, al fine di garantire la corretta rappresentazione dei fatti nella prospettiva degli interessi dei creditori, del debitore e di terzi. È il caso degli artt. 342 e 344, commi 3 e 4, CCII che sono ideati, prevalentemente, traendo ispirazione dalla struttura del "falso ideologico" previsto dal codice penale, poiché in essi la condotta "fattuale" è identica: dire il falso o (anche) omettere il vero.

2. L'art. 342 CCII e l'art. 236-bis l.f.

L'art. 342 CCII – rubricato "Falso in attestazioni e relazioni" – prevede testualmente che: "1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, comma 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati

¹ Si tratta, come è noto, del d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, come modificato dal d.lgs. 17 giugno 2022 n. 83 per dare attuazione alla previsioni della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza). Il 10 giugno 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del decreto recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.



contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà”.

È doveroso precisare, sin da subito, come, sul versante penale in generale, l'intervento di riforma operato dal Codice della crisi si sia limitato a riproporre sul piano delle condotte incriminate le corrispondenti previsioni della legge fallimentare operando, quando opportuno, mere sostituzioni lessicali con riferimento ai termini in disuso ed effettuando i necessari rinvii alle pertinenti disposizioni applicabili agli istituti richiamati². Tutto ciò per non discostarsi dal principio generale recato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge n. 155/2017 in base al quale, il Governo veniva delegato a: *“sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l'espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose”*³. In questa prospettiva, l'art. 342 CCII, precisa la condotta già incriminata nell'art. 236-bis l.f., specificando il contenuto delle informazioni rilevanti la cui omissione costituisce reato⁴.

Come è noto, infatti, l'art. 342 trova un suo antecedente storico-giuridico “diretto” nell'art. 236-bis l.f., sempre rubricato *“Falso in attestazioni e relazioni”*⁵, cui è stata attribuita la natura di reato di pericolo concreto. Tale ultima disposizione punisce la falsità delle attestazioni o delle relazioni rese dal professionista⁶ e disciplinate dagli artt. 67, comma 3, lett. d), l.f. (in ordine alla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento), dall'art. 161, comma 3, l.f. (in ordine alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano di concordato preventivo), dall'art. 182-bis l.f. (in relazione alla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione con particolare riferimento ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei), 182-quinquies l.f. (in ordine al giudizio espresso per accedere ai finanziamenti per l'impresa), 182-septies l.f. (in ordine, alla pregressa disciplina dell'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e in particolar modo con riferimento all'attestazione rilasciata in occasione della stipula di una convenzione di moratoria circa

² In tal senso si esprime la Relazione illustrativa del d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 del 10 gennaio 2019.

³ A. Alessandri, *Novità penalistiche nel codice della crisi d'impresa*, in Riv. It. Diritto e Procedura Penale, fasc.4, 2019, pag. 1815; su tali aspetti, già P. Severino, *I reati fallimentari: un fossile vivente? come tener conto della molteplicità degli interessi tutelati nel moderno diritto della crisi?* in Ce lo chiede l'Europa”. *Dal recupero dell'impresa in difficoltà agli scenari post-pandemia: 15 anni di riforme*, in CNDCEC, FNC, dirittodellacrisi.it, *Raccolta degli atti del XXVIII convegno dell'Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale*, 2021, 9 ss. che pone in evidenza la necessità di provvedere quanto prima a dotare l'ordinamento di una riforma del diritto penale concorsuale che sia aderente al mutato contesto di riferimento e alle nuove fattispecie

⁴ Come spiega la relazione illustrativa del d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 del 10 gennaio 2019

⁵ Si deve all'art. 1, lett. i), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge n. 134/2012, successivamente modificato l dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2015, l'introduzione dell'art. 236-bis nella legge fallimentare.

⁶ L'art. 236-bis l.f. recita che: *“1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.*

2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà”. È il caso di sottolineare che, in forza di quanto previsto dall'art. 390 CCII, quando in relazione alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del Codice della crisi o aperte prima di tale data, siano commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto della legge fallimentare, ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni.



l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra creditori interessati alla moratoria stessa) e 186-*bis* l.f. (in ordine alla circostanza che la prosecuzione dell'attività di impresa, in caso di piano di concordato in continuità, sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori), circoscrivendo la condotta penalmente rilevante all'esposizione di informazioni false ovvero all'omissione di informazioni rilevanti.

Soffermandoci, dunque, sulla struttura concettuale della condotta rispetto a quella di "falso ideologico", nel confronto con il precedente normativo, giova osservare come il comportamento punito dall'art. 342 CCII si connota per una prima peculiarità, in ragione proprio dell'"oggetto", che si concretizza nell'esposizione di informazioni false o nell'omettere di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti *"nel piano o nei documenti ad esso allegati"*.

Il "piano" a cui si fa riferimento è chiaramente il piano come individuato nella disciplina dei singoli strumenti di regolazione della crisi, vale a dire:

- il piano attestato rivolto ai creditori che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria predisposto secondo le indicazioni fornite dall'art. 56, comma 2, CCII;
- il piano economico finanziario, predisposto attenendosi alle indicazioni fornite dall'art. 56, comma 2, CCII a corredo degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57, comma 2, CCII; rilevano ai fini penali anche i comportamenti commissivi od omissivi dell'attestatore in caso di modifiche sostanziali del piano che intervengano *ante* o *post* omologa per le quali è richiesto il rinnovo dell'attestazione ex art. 58, commi 1 e 2, CCII;
- il piano di concordato ex art. 87 CCII, con le specifiche indicazioni richieste in caso continuità aziendale e, nel caso di cui all'art. 88, comma 1, relativo alla proposta di pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie e relativi accessori, con previsione di soddisfazione di questi ultimi in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato, attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione come indicato nella relazione di un professionista indipendente. Rilevante ai fini penali anche l'attestazione resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 88, comma 2, CCII⁷.

⁷ A tal riguardo giova richiamare, CNDCEC, AIDEA, APRI, FNC, OCRI, Principi di attestazione dei piani di risanamento, 7 maggio 2024, Allegato 3, 123, per cui: *"L'attestazione del professionista indipendente deve altresì tenere conto, ove indicato nel piano, della convenienza della proposta al mantenimento in esercizio dell'impresa e dell'occupazione, elementi che possono determinare una utilità per i creditori pubblici in vista del maggiore gettito generabile dalla continuità aziendale. Nel concordato in continuità aziendale, in particolare, l'Attestatore dovrà verificare che la proposta formulata agli Enti preveda un trattamento non deteriore rispetto a quello ottenibile in ipotesi di liquidazione giudiziale. Particolare rilevanza assume inoltre l'attestazione del professionista in caso di omologa-zione forzosca della transazione fiscale e previdenziale (c.d. cram down), ovvero l'ipotesi di omologa del concordato anche in mancanza di adesione da parte degli Enti erariali e previdenziali o in caso di loro espresso diniego qualora ricorra la duplice condizione che tale adesione risulti decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 109, comma 1, CCII, e che la soddisfazione dei crediti tributari e previdenziali offerta dall'impresa debitrice risulti, sulla base dell'attestazione resa dal professionista in-dipendente, più conveniente o non deteriore rispetto a quella derivante dall'alternativa procedura liquidatoria"*.



Vengono inoltre considerate le fattispecie che potrebbero verificarsi in occasione delle attestazioni rese nell'ambito di convenzioni di moratoria, ex art. 62, comma 2, lett. d), CCII, essendo tenuto il professionista indipendente ad attestare la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c) del medesimo art. 62 CCII⁸; le ipotesi di falso inerente all'attestazione resa per l'inammissibilità di proposte concorrenti ex art. 90, comma 5 CCII⁹, o, anche di falso nelle attestazioni speciali previste ai sensi dell'art. 100, commi 1 e 2, CCII¹⁰.

Il raffronto tra i due testi normativi pone in evidenza come in alcune delle ipotesi considerate nell'art. 342 CCII siano state introdotte nuove incriminazioni rispetto a quanto previsto nell'art. 236-bis l.f., giustificate dalla necessità di coordinare il sistema esistente alle modifiche introdotte nelle discipline degli strumenti di regolazione della crisi¹¹, che, peraltro, erano state già incise, anche sensibilmente, a seguito di reiterati interventi di modifica effettuati sul testo della legge fallimentare successivamente all'introduzione del reato di cui al 236-bis.

Considerata la tassatività delle ipotesi elencate nell'art. 342 CCII e l'impossibilità di applicare in via analogica o estensiva¹² le leggi penali, dall'ambito del rimprovero penale resta esclusa l'informazione

⁸ Vale a dire che vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

⁹ Come è noto l'art. 90, comma 5, CCII prevede che le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di concordato resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 87, comma 3, CCII, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato presentata da debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La percentuale è ridotta al venti per cento nel caso in cui il debitore abbia utilmente avviato la composizione negoziata ai sensi dell'art. 13 CCII.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 100, comma 1, CCII, l'imprenditore in crisi che presenta domanda di concordato con continuità aziendale può chiedere al Tribunale l'autorizzazione al pagamento (i) di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, nonché (ii) di retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. Come stabilisce l'art. 100, comma 2, CCII, le previsioni del comma 1 trovano applicazione anche nei casi in cui è prevista la continuazione dell'attività e l'imprenditore intenda procedere al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, in deroga all'art. 154, comma 2, CCII, a condizione, alla data di presentazione della domanda di concordato, il debitore abbia adempiuto alle proprie obbligazioni, ovvero abbia ottenuto dal Tribunale l'autorizzazione al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data. In queste ipotesi, il professionista indipendente deve attestare altresì che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene, effettuata a valore di mercato, e deve attestare che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

¹¹ L'impostazione adottata nel Codice della crisi è stata confermata nella *Proposta di revisione delle disposizioni penali del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi e dell'insolvenza, di seguito CCII) e del R.d. 16 marzo 1942 n. 267* elaborata dalla Commissione Bricchetti - Commissione per la revisione dei reati fallimentari, istituita con d.m. 13 ottobre 2021.

¹² Nel senso fatto proprio dall'art. 14 Preleggi, dall'art. 25 Cost e dall'art. 1 c.p. Sull'applicazione estensiva delle norme penali, ex pluribus, Cass. pen., sez. II, 29 marzo 2019, n. 13795 per cui "... non possono dimenticarsi i risalenti ed incontrastati insegnamenti di questa Corte, secondo i quali anche le norme penali sono suscettibili di una interpretazione estensiva, cioè rivolta a determinare la portata del precetto secondo il pensiero e la volontà del legislatore, anche al di là della dizione strettamente letterale, quando sia palese che lo stesso legislatore *minus dixit quam voluit*: infatti in questo caso, non vale invocare il divieto di applicazione analogica, poiché l'estensione non avviene per similitudine di rapporti o di ragioni, ma per la necessità logica di ricondurre alla previsione normativa ipotesi non completamente delineate e tuttavia configurabili in base alla stessa lettera della legge (in tal senso, si vedano Sez. 3, n. 894 del 25/03/1963, Rv. 098978; Sez. 5, n. 3297 del 08/01/1980, Rv. 144605; Sez. 4, n. 11380 del 27/04/1990 Rv. 185084); l'interpretazione estensiva non amplia il contenuto effettivo della norma, ma impedisce che fattispecie ad essa soggette si sottraggano alla sua disciplina per un ingiustificato rispetto della lettera. Non incontra perciò, come tale, alcuna limitazione nell'art. 14 disp. gen., perché accerta l'esatto



falsa o l'omissione di riferire in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 64-bis, comma 3, CCII dal professionista indipendente a ciò incaricato¹³, così come potrebbero sfuggire dall'ambito applicativo dell'art. 342 CCII alcune attestazioni contemplate, al di fuori degli strumenti di regolazione della crisi, dal recente intervento di correzione: è il caso della relazione del professionista rilasciata in ordine alla convenienza della proposta di accordo transattivo nel corso delle trattative della composizione negoziata rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, prevista nell'art. 5, comma 9, dello schema di decreto correttivo approvato il 10 giugno dal Consiglio dei Ministri¹⁴.

A tal riguardo si potrebbero riproporre le note questioni sorte in epoca antecedente all'introduzione dell'art. 236-bis l.f., quando con riferimento alle falsità poste in essere dal professionista attestatore dei piani di concordato, l'esatta individuazione della fattispecie penale era subordinata alla corretta qualificazione della natura dell'incarico allo stesso conferito. Da parte di alcuni si sosteneva che si trattasse di incarichi esclusivamente di matrice privatistica con conseguente attrazione del falso commesso dall'attestatore nell'ambito di specifiche fattispecie (a titolo d'esempio, il reato di truffa), ovvero del concorso nel reato di cui all'art. 236 l.f.¹⁵. La tesi sembrava avvalorata dalla circostanza che il legislatore, successivamente all'introduzione nell'ordinamento della nuova figura e del nuovo ruolo svolto dall'attestatore, aveva avvertito l'esigenza di disciplinare autonomamente, con disposizione *ad hoc*, il reato di falso in attestazioni e relazioni, evitando in tal modo qualsiasi assimilazione con le ipotesi di falso commesso da soggetti che svolgono un *munus publicum*¹⁶ già disciplinate nell'ordinamento.

Di contro, altri ritenevano che il professionista attestatore ricoprisse nella peculiare vicenda della composizione della crisi una funzione a rilevanza pubblicistica che andava necessariamente a incidere sulla qualificazione delle falsità allo stesso ascritte. Più partitamente, nell'alveo di questo secondo orientamento, scartata la possibilità di riconoscere all'attestatore la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio¹⁷, una parte della giurisprudenza riconduceva il falso dell'attestatore nell'ambito di applicazione dell'art. 481 c.p. che punisce la falsità ideologica commessa in certificati da

contenuto di una norma attraverso i mezzi consentiti dalla logica e dalla tecnica giuridica (Sez. 3, n. 5182 del 30/10/1975, Rv. 133747)"; *cfr.* nt. 13.

¹³ Trattandosi di strumento di regolazione della crisi differente da quelli individuati nella disposizione di riferimento.

Giova osservare come, sotto la vigenza dell'art. 236-bis l.f., la Corte di Cassazione aveva statuito che non violava il divieto di estensione analogica *in malam partem* la configurabilità del reato di cui all'art. 236 l. f. anche nell'ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale, previsto dall'art. 186-bis l.f., poiché tale ultima disposizione normativa non disciplinava una nuova figura di concordato ma si limitava a tipizzare una procedura già concretamente esistente nella prassi. A stesse conclusioni potrebbe allora addiversarsi con riferimento ad alcune attestazioni che non sono state espressamente ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 342 CCII, quali, ad esempio le attestazioni c.d. speciali di cui all'art. 95, commi 2 e 4, CCII.

¹⁴ A seguito dell'entrata in vigore del decreto correttivo, la proposta di accordo transattivo con le agenzie fiscali e l'Agenzia delle entrate-Riscossione verrebbe disciplinata nel novellato art. 23 – più precisamente nel comma 2-bis – del Codice della crisi.

¹⁵ Alla luce delle previsioni dell'art. 342 CCII, laddove si intendesse riflettere in ordine al concorso del professionista attestatore nei reati commessi dall'imprenditore *ex art.* 341 CCII, non potrebbe escludersi l'ipotesi di concorso apparente, con prevalenza, pertanto, della fattispecie speciale di cui all'art. 342 CCII.

¹⁶ La qualifica di pubblico ufficiale dell'attestatore di un concordato preventivo chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 479 c.p. è stata esclusa da Trib. Torino, sez. pen. V, 31 marzo 2010, in Fall., 2010, 12, 1439 ss.; in tema, F. Mucciarelli, *Il ruolo dell'attestatore e la nuova fattispecie penale di «falso in attestazioni e relazioni»*, in www.fallimentarista.it, 3 agosto 2012, 4.

¹⁷ Cass. pen, sez. V, 2 dicembre 2015, n. 9542 con nota di E. Fontana, *Ai fini penali, il professionista attestatore del concordato non è un pubblico ufficiale*, in *Diritto & Giustizia*, fasc. 13, 2016, 56 e ss.



persona esercente un servizio di pubblica necessità, stante la definizione resa dall'art. 359 c.p. in ordine a tale qualifica¹⁸.

3. La condotta tipica dell'art. 342 CCII

Il reato in esame è di particolare complessità e di non felicissima formulazione la tecnica legislativa impiegata per definirne i contenuti, quanto alla condotta; da un lato, infatti, già il concetto penalistico di "falso ideologico" è di inquadramento complesso, poiché postula una rappresentazione difforme da quella "reale" (e in questo caso, quasi filosoficamente, si ha una sovrapposizione tra concetto di "reale" e concetto di "vero"): difformità che può, chiaramente, anche essere solo parziale. Dall'altro lato, come accennato, le condotte punite dall'art. 342 CCII sono duplici, l'una attiva, l'altra omissiva, previste in alternativa ma che possono concorrere, e che si concretizzano:

- nell'espore informazioni "false", il che parrebbe *prima facie* di più immediata percezione rispetto all'alternativa omissione, in quanto la falsità cade direttamente sull'informazione resa;

ovvero

- nell'omettere di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati (che, sebbene non si specifichi di quale natura o quali essi singolarmente siano, il collegamento al piano e il rinvio alle correlate disposizioni, conduce a ritenere si tratti del complesso sistema dei dati in riferimento ai quali è costruito il piano) contenuti nel piano o nei documenti a esso allegati.

Sotto un angolo di visuale, sembrerebbe di più semplice delimitazione la nozione di informazione "falsa", in specie ove essa si basi su un "dato storico/numerico" che sia per così dire, non rispondente a quello reale. Tuttavia, considerato che spesso un'"informazione" – termine infelicemente ampio – ben può basarsi a sua volta su altre informazioni (dati, nozioni, esperienze, regole, prassi), occorre verificare se si tratti di una "falsità" che cade solo sul dato finale o se invece promana da una "falsa applicazione" di una delle informazioni di base. Di qui la questione diventa di vertice e assume

¹⁸ L'aspetto è stato esaminato da parte della giurisprudenza. In termini, Trib. Rovereto, 12 gennaio 2012, in banca dati www.dejure.it, secondo il quale il professionista incaricato di redigere la relazione svolge un servizio di pubblica necessità in funzione di una corretta informazione e tutela dei creditori; conseguentemente, lo stesso professionista, in considerazione del fatto che deve compiutamente informare il commissario giudiziale, i creditori e il tribunale, sia investito di poteri e doveri tipici dei soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità. La falsa attestazione, da parte del professionista che redige la relazione di cui all'art. 161, comma 3, l.f., integra, sotto il profilo della materialità della condotta, il reato di cui all'articolo 481 c.p., reato per il quale, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà dell'alterazione del vero, senza che sia necessario alcun fine specifico, fermo restando che l'elemento psicologico non può ritenersi implicito nella materialità del fatto. Sulla tematica, si è espressa successivamente anche Cass. pen., sez. V, 16 aprile 2018, n. 16759, in banca dati [dejure.it](http://www.dejure.it), secondo la quale non poteva revocarsi in dubbio che l'attestatore avesse assunto la veste di cui all'art. 359 c.p., n. 1), trattandosi di privato esercente la professione di commercialista – il cui esercizio è per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato – che ha prestato la propria opera nell'espletamento di un servizio di pubblica utilità a lui assegnato e consistente nell'attestare al Tribunale fallimentare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario. In argomento, anche T. Guerini - M. Tarabusi, *Piani di ristrutturazione omologati, pene meno severe per i falsi attestati*, in Sole 24ore, 27 maggio 2014.



connotati peculiari specie in relazione alla connotazione dell'elemento psicologico, trattandosi di delitto doloso ed essendo quello della regola-base errore ricadente *prima facie* non su norma penale.

Sotto altra prospettiva, in tema di omissione – area ancora più delicata, perché attiene a un “non-dicere” – è necessario delimitare e perimetrare il concetto di “rilevanza” delle informazioni¹⁹: in prima approssimazione, appare chiaro che si debba trattare di “elementi” (oggetto dell’“informazione” asseritamente infedele) capaci di incidere fundamentalmente sulla rappresentazione della realtà aziendale e sui presupposti e sulle finalità degli accordi e dei piani o sulla loro attuazione.

In sostanza, pur non essendo semanticamente sovrapponibili i concetti di “rilevanza” (cui si riferisce la norma) e “decisività”, parrebbe ragionevole concludere, nell’ottica suindicata, che la soglia di “significatività penale” della “rilevanza”, cioè a dire il limite a partire dal quale la condotta diviene reato per la “qualità” dell’informazione omessa, sia identificabile in una “pregnanza” del dato informativo omesso rispetto all’assetto complessivo dell’atto e/o della decisione che su quell’atto riposi: quindi, in sintesi, quando se, detta informazione fosse stata conosciuta, avrebbe indotto o i creditori a non accettare il piano (o l’accordo) o il tribunale a non ammettere la proposta.

Va da sé la ontologica “fumosità” del principio, poiché a questo punto ci si deve rifare a una sorta di criterio di “ragionevolezza”, il che non è certo collimante con il principio di tassatività.

La questione è di una certa complessità.

Peraltro, la mera “rilevanza” dell’informazione omessa, non è significativa in sé: per potersi integrare la condotta di reato, l’informazione deve riguardare soltanto la “veridicità dei dati”; dunque è penalmente indifferente, per la norma in esame, che l’omissione attenga a un’informazione, pur anche rilevante, ma che verta su un’altra “qualità” del dato. Al riguardo, già in ordine all’art. 236-bis l.f. che, come accennato, in *parte qua*, rappresenta il precedente normativo cui trae ispirazione il legislatore del Codice della crisi, facendo leva su una lettura costituzionalmente orientata e conforme al principio di offensività, si è ritenuto che anche la condotta commissiva dovesse essere integrata dal requisito della rilevanza delle informazioni false esposte nella attestazione o nella relazione del professionista attestatore, al pari della condotta omissiva. Anche nella prima delle due ipotesi caratterizzanti la fattispecie di reato, dunque, le informazioni false dovevano attenere a elementi che, sia sotto il profilo qualitativo, sia sotto il profilo quantitativo, assumevano rilevanza nel complessivo giudizio finale di fattibilità²⁰.

Occorre aggiungere che con riferimento alla connotazione delle “informazioni” e dell’ambito su cui queste vanno ad assumere valenza ai fini della ricostruzione della fattispecie di reato delineata nell’art. 342 CCII e in relazione alle condotte ivi previste, la novella precisa espressamente che la falsità o l’omissione debba riguardare solamente la veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti allegati. L’aspetto è degno di nota.

¹⁹ Così da non incorrere in una possibile incostituzionalità della norma per eccessiva genericità, in lesione del principio di tassatività della fattispecie ex art. 1 c.p.

²⁰ F. Mucciarelli, *Il ruolo dell’attestatore e la nuova fattispecie penale di “Falso in attestazioni e relazioni”*, www.ilfallimentarista.it, 3 agosto 2012, 15).



Come evidenziato dai primi commentatori, la finalità perseguita sembrerebbe essere stata quella di superare l'orientamento diffusosi sotto la vigenza dell'art. 236-*bis* l.f., in base al quale, stante la vaghezza del lemma "informazioni" si rendeva necessario correlare tale termine con i contenuti delle attestazioni e delle relazioni esplicitate nelle discipline dei singoli istituti previsti nella legge fallimentare, discipline che andavano a eterointegrare il fatto tipizzante la fattispecie. Di talché l'informazione falsa od omessa doveva essere rilevante e riferita sia alla veridicità dei dati, sia alla fattibilità del piano²¹.

Stante quanto sopra, si è accennato alla significativa circostanza per cui la formulazione prescelta dal Codice della crisi ancora le informazioni rilevanti alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti al medesimo allegati, limitando il fatto tipizzante la condotta e tacendo in ordine a qualsiasi possibilità di scrutinio sulla fattibilità del piano medesimo.

Tale nuova formulazione della previsione in esame è da salutare con favore, dal momento che, se l'informazione ricadesse sulla fattibilità del piano, si tratterebbe non solo di un "giudizio esterno soggettivo" e altamente discrezionale, ma soprattutto di una vera e propria valutazione in relazione a un elemento (la fattibilità) che può venir meno anche per fattori estranei alla valutazione o all'informazione (data o omessa) proveniente dal professionista²². A quanto sopra vale la pena di aggiungere come, in alcune ipotesi specificatamente descritte nel Codice della crisi, sia mutato il contesto di riferimento in cui si inserisce il giudizio inerente alla fattibilità (economica), in occasione delle quali il tribunale riacquista il potere di esprimersi in ordine alla fattibilità del piano²³.

A ogni buon conto, sull'argomento e con riferimento ai rapporti intercorrenti tra le disposizioni di cui all'art. 236-*bis* l.f. e di cui all'art. 342 CCII, è doveroso dare atto della recente ricostruzione fornita dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 13016/2024²⁴ che, chiamata a pronunciarsi sulla successione tra le due norme e sull'effetto parzialmente abrogativo dell'art. 236-*bis* l.f. operato dal Codice della crisi, fornisce un interessante lettura delle questioni sottese alla tipologia delle informazioni rese od omesse.

Partendo dalla constatazione che, per costante orientamento della giurisprudenza di merito e della dottrina che si sono espresse sul punto sotto la vigenza dell'art. 236-*bis* l.f., l'informazione dovesse

²¹ Di tale avviso, M. Gambardella, *La nuova disciplina della crisi di impresa e il sistema del diritto penale fallimentare*, in Cass. pen, fasc. 6, 2021, 1908 e ss., il quale osserva come dalla riformulazione della fattispecie penale, che sottrae alla rilevanza penale il giudizio di fattibilità, derivi un'*abolitio criminis* parziale e conseguente revoca in sede esecutiva ex art. 673 c.p.c. di eventuali sentenze di condanna passate in giudicato.

²² Sul punto, A. Alessandri, *Novità penalistiche nel Codice della crisi di impresa*, in Riv. it. Dir e proc. Pen., fasc. 4, 1815 e ss. Secondo G. Pontepino, *Falso in attestazioni e relazioni: i labili confini della responsabilità penale del professionista attestatore. Nota a Trib. Alessandria, sentenza 18 luglio 2019 (dep. 14 ottobre 2019), Giud. Bargerò*, in *Sistema Penale*, fasc. 3, 2020, 43, le precisazioni circa l'oggetto della condotta comporterebbe un significativo restringimento dei margini di operatività del tipo legale, dando luogo a un'*abolitio criminis* in ordine alle valutazioni relative alla fattibilità; M. Gambardella, *cit.*, per il quale la modifica è da apprezzare perché mancherebbero regole tecniche e parametri certi cui collegare la falsità avente per oggetto la fattibilità economica del piano, a differenza ad esempio del falso in bilancio dove il riferimento è alle regole legali o tecniche di redazione dello stesso.

²³ Cfr. art. 47, comma 1, CCII per l'apertura del concordato preventivo e il giudizio di ammissibilità della proposta.

²⁴ Si tratta della pronuncia della Corte di Cassazione, sez. V pen., del 23 febbraio 2024, (ud. 23/02/2024, dep. 28/03/2024), n. 13016, disponibile in banca dati dejure.it.



riguardare sia la veridicità dei dati che la fattibilità del piano, con riguardo a quest'ultima valutazione, la Corte di Cassazione spiega come oggetto di scrutinio possa essere unicamente il profilo metodologico della struttura del giudizio di fattibilità e non invece "la prognosi di fattibilità *"come tale e tanto meno il suo avverarsi"*. Ne consegue che la valutazione della condotta (sia commissiva che omissiva) deve concernere la completezza della base informativa che costituisce il fondamento dell'espressione del giudizio prognostico di fattibilità, nonché la correttezza dei metodi e dei criteri valutativi utilizzati per esprimere tale giudizio, *"da effettuare in relazione ai principi della tecnica professionale comunemente riconosciuti e accettati secondo le regole dell'arte"*.

Ciò posto, in relazione alla questione cui si è fatto cenno, vale a dire sull'inclusione o meno delle informazioni sulla fattibilità del piano nel perimetro della fattispecie individuata dall'art. 342 CCII, la Corte ha modo di precisare che la novella non avrebbe determinato alcun effetto abrogativo, essendosi limitato il legislatore delegato a specificare con l'inciso *"in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti a esso allegati"* che viene escluso dall'ambito del rimprovero penale il giudizio prognostico circa la fattibilità economica del piano, mentre resta immutato lo scenario di partenza. Di talché l'area di penale rilevanza riguarderebbe le attività dell'attestatore relative alla correttezza e alla completezza della base informativa, nonché alla correttezza dei metodi e dei criteri valutativi impiegati per effettuare la valutazione prognostica circa la fattibilità economica del piano²⁵.

L'aspetto è di tutto rilievo per il lavoro dell'attestatore e, ai fini della corretta individuazione della metodologia operativa, nella prospettiva di delimitare il campo di rilevanza delle disposizioni penali e orientare il giudizio in modo conforme a quanto statuito dalla suprema Corte, si richiamano le indicazioni contenute nei Principi di attestazione dei piani di risanamento in ordine alle verifiche da condurre sulla fattibilità del piano prodromiche all'espressione del giudizio di fattibilità²⁶.

Difficilmente confutabile appare, tuttavia, la circostanza che la nuova formulazione dell'art. 342 CCII focalizza l'attenzione sull'informazione resa od omessa in ordine ai dati contenuti nel piano o nella documentazione di supporto e alla loro veridicità. E anche su questo tema, dalla pronuncia in rassegna, è dato rinvenire un'ulteriore annotazione di rilievo anche per quanto concerne la pretesa continuità normativa tra l'art. 236-bis l.f. e l'art. 342 CCII. Con riferimento alla nozione di "dati" la Corte di

²⁵ Peraltro, in un *obiter dictum* della menzionata sentenza, viene affermato che il giudizio di "verità/falsità rispetto ad enunciati valutativi è ammessa in giurisprudenza (per tutte Cass. SSUU 22474 del 31 marzo 2016); e tuttavia ciò solo se "limitata al rispetto di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati". Del resto, come evidenzia A. Alessandri, *cit.*, par. 12, *"assicurata la veridicità dei dati e consolidata la base di partenza, sarà possibile seguire l'illustrazione della fattibilità sulla base della motivazione, dei criteri e dei parametri adottati dal professionista: in assenza di essa, la relazione sarà priva di pregio dialettico"*.

²⁶ CNDCEC, FNC, AIDEA, APRI, OCRI, Principi di attestazione dei piani di risanamento, Le responsabilità dell'attestatore, 2024, 55 e ss. Nel Principio 6.8.2. si chiarisce come: *"La qualità del giudizio di attestazione non può essere valutata negativamente ex post a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano. Infatti, gli obiettivi possono non essere stati conseguiti per effetto della normale incertezza di ogni attività d'impresa, nonché di accadimenti imprevedibili, eventi, fatti e circostanze non conoscibili alla data dell'attestazione o di mancata implementazione del Piano da parte dell'azienda. Viceversa, la valutazione del lavoro dell'Attestatore deve essere svolta, in un ambito di ragionevolezza della previsione, con riferimento ai dati ed alle informazioni disponibili alla data di sottoscrizione della relazione". Nel successivo Principio 6.8.3. si precisa che: "Per esprimere il giudizio di fattibilità, l'Attestatore deve aver acquisito una visione globale di quanto rilevato mediante le analisi degli aspetti delineati nei paragrafi precedenti (ipotesi strategiche, strategia di risanamento, programma di azione, ipotesi economico-finanziarie e stress test), nonché maturato un convincimento circa la concreta realizzabilità del Piano in funzione delle risorse e delle competenze delle quali l'impresa dispone"*.



Cassazione evidenzia, infatti, come il termine non assuma significato univoco, “ ... *soprattutto ove si osservi che anche i dati aziendali, in senso stretto intesi, sono essi stessi il risultato di attività intellettuali che, spesso, consistono nella indicazione di grandezze economiche chiamate a esprimere il valore di negozi giuridici, rapporti contrattuali, beni immateriali, situazioni giuridiche: grandezze nelle quali la componente valutativa è sicuramente presente*”; i “dati”, così come le “informazioni”, necessitano di adeguato coordinamento con i contenuti delle attestazioni e delle relazioni previste nelle discipline degli strumenti di regolazione della crisi richiamati nell’art. 342 CCII. È dunque il caso di richiamare, in ordine anche a tali aspetti, l’importante precisazione effettuata nei “Principi di attestazione dei piani di risanamento”²⁷ per i quali oltre ai dati la condotta dell’agente può avere ad oggetto anche le notizie, le perizie le analisi che l’attestatore utilizza nelle sue valutazioni²⁸.

4. Le altre note tipizzanti la fattispecie dell’art. 342 CCII

Delineate le caratteristiche principali della condotta, occorre altresì precisare come l’art. 342 CCII disciplini un delitto:

- “proprio”, poiché può essere commesso soltanto dal professionista in possesso dei requisiti di indipendenza descritti nell’art. 2, lett. o) CCII, che abbia accettato l’incarico di attestazione e come tale indicato nelle norme di richiamo (vale a dire quelle che prevedono l’attività in relazione alla quale assume rilievo l’attestazione); è il caso di puntualizzare, tuttavia, che l’indipendenza del professionista non rientra nella caratterizzazione della fattispecie penalmente rilevante in questione;
- doloso (come da previsioni generali di cui all’art. 42, comma 2, c.p.): quindi la condotta deve essere connotata da “coscienza” (vale a dire da consapevolezza) e dalla volontà di compiere quella data azione o di realizzare l’omissione. Ciò significa che il professionista deve essere conscio della “non veridicità” delle informazioni (nel caso della prima condotta, quella di somministrazione di informazioni false) o della esistenza di informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati che abbia omesso; e al riguardo, come si accennava in precedenza, si pone all’evidenza un’ulteriore importante area di indagine, attinente all’operatività dell’ “errore” ex art. 47, comma 1, (errore sul fatto) e comma 3 (errore su norma extrapenale) c.p.

La questione è anch’essa delicata, perché si è chiaramente in presenza di atti tipici di un professionista, e per di più specificatamente qualificato, motivo per cui ciò restringe il campo di operatività dell’errore “scusabile”, ma non lo esclude, specie allorché esso sia grossolano e riconoscibile (frutto, per citare un esempio banalissimo, di un’operazione aritmetica chiaramente errata), oppure – ipotesi ancora più delicata – sia fondato e basato su informazioni/dati a loro volta false/i: il che potrebbe radicare una responsabilità per falso indotto qualora l’induzione in inganno sia stata dolosa (art. 48 c.p.), mentre

²⁷ CNDCEC, FNC, AIDEA, APRI, OCRI, Principi di attestazione dei piani di risanamento, *cit.*, 99 e ss.

²⁸ Il che comporta un supplemento di diligenza nella selezione e nella valutazione di dati forniti da studi e lavori di soggetti estranei; in argomento, CNDCEC, FNC, AIDEA, APRI, OCRI, *Principi di attestazione dei piani di risanamento, cit.*, 100.



andrebbe esente da pena il professionista, per quanto eventualmente negligente, proprio perché la fattispecie è dolosa²⁹;

- punito con pena congiunta della reclusione (da due a cinque anni) e della multa (da 50.000 a 100.000 euro); se la pena applicata in concreto non è superiore a quattro anni, è prevista la sostituzione con pena detentiva breve, giusta quanto disposto dal novellato art. 545-*bis* c.p.;
- caratterizzato da due circostanze aggravanti: la prima, a effetto comune, richiede che vi sia una connotazione tipica del dolo c.d. "specifico" e cioè il fine di aver agito al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (non venendo specificato se si tratti di ingiusto profitto patrimoniale); la seconda, a effetto speciale, aumenta la pena fino alla metà nel caso in cui dal fatto consegua un danno (patrimoniale)³⁰ per i creditori.

5. Il reato descritto nell'art. 344, commi 3 e 4, CCII

Il capo IV del Titolo IX del Codice della crisi reca la disciplina dei reati commessi nelle procedure di composizione della crisi. L'art. 344 CCII, rubricato "Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi", contiene la disciplina di più fattispecie criminose selezionate attraverso un criterio che fa leva sullo *status* del soggetto agente, in quanto attinenti a condotte ascrivibili sia al debitore, anche incapiente³¹, sia al componente dell'organismo di composizione della crisi (di seguito OCC) per fatti – e in alcuni casi per omissioni – compiuti nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (commi 3 e 4).

Limitiamo l'analisi alle fattispecie strettamente attinenti al comportamento tenuto dai componenti degli OCC³². L'antecedente dell'art. 344, commi 3 e 4, è rappresentato dall'art. 16 della legge 27

²⁹ Apparendo comunque di difficile configurazione un'imputazione a titolo di dolo eventuale in capo all'attestatore. L'aspetto evidenziato nel testo è puntualizzato anche da CNDCEC, FNC, AIDEA, APRI, OCRI, *Principi di attestazione dei piani di risanamento*, cit., 106, principio 11.2., con riferimento alle ipotesi in cui l'attestatore utilizzi studi e lavori di terzi o valutazioni di "secondo livello" impiegati quali parti integranti del proprio lavoro.

³⁰ E. M. Ambrosetti – E. Mezzetti – M. Ronco, *Diritto penale dell'impresa*, Bologna, 2016, 402.

³¹ L'agente delle condotte penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 344, commi 1 e 2, CCII è il debitore anche incapiente.

³² Secondo la definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. t), CCII, con OCC si intendono gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 (d'ora in avanti d.m. n. 202/2014) e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal medesimo Codice della crisi. Indicazioni di maggior dettaglio sono dunque contenute nell'art. 2, comma 1, lett. d) d.m. n. 202/2014 a mente del quale con «organismo» si intende l'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal medesimo d.m. n. 202/2014 che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.



gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni (di seguito, legge n. 3/2012)³³, rispetto al quale, la disposizione del Codice si pone, essenzialmente, in “continuità normativa”³⁴.

Più nello specifico, per quanto di diretto interesse, la disposizione contempla due differenti delitti: nel comma 3 è sanzionata la medesima condotta “attiva” contemplata dall’art. 342 CCII, e cioè un “falso ideologico” e, anche in tale ipotesi, la falsità – totale o parziale – deve concernere la (sola) veridicità dei dati contenuti nella proposta in ordine agli atti dell’OCC elencati specificatamente e tassativamente nel prosieguo della stessa norma; nel comma 4, invece, è coniata un’ipotesi particolare di reato commesso dal componente dell’OCC che, a seguito di omissione o di rifiuto, senza giustificato motivo, di atti del proprio ufficio, cagioni danno ai creditori.

5.1. Sull’art. 344, comma 3, CCII

Nell’effettuare un inquadramento generale delle fattispecie, occorre porre in evidenza, come l’art. 344, comma 3, CCII stabilisca per il componente dell’organismo di composizione della crisi (OCC)³⁵ pene inferiori rispetto a quelle comminabili al professionista indipendente chiamato a rilasciare le attestazioni o le relazioni nelle procedure concorsuali c.d. maggiori. Per il componente dell’OCC che, ai sensi dell’art. 344, comma 3, CCII renda false attestazioni nella relazione di cui agli artt. 68, 76, 269 e 283 CCII in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli artt. 67 e 75 CCII, nell’attestazione di cui all’articolo 268 CCII, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all’articolo 283 CCII, la sanzione è invero la (più mite, rispetto a

³³ Come è noto, l’art. 16, commi 2 e 3, della legge n. 3/2012, ha previsto che: “2. Il componente dell’organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all’articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell’articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro. 3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell’organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all’articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio”.

Si evidenzia come nel regime transitorio delineato nell’art. 390, commi 1 e 2, CCII, quando in relazione alle procedure concorsuali disciplinate nella legge n. 3/2012 siano commessi fatti puniti dalle disposizioni penali della sezione terza del capo II della legge n. 3/2012, ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni. È doveroso osservare, inoltre, che l’aver previsto la legge n. 3/2012 una disciplina penale contenuta nell’art. 16, rubricato, in modo generale “Sanzioni”, per le false attestazioni rese dai componenti degli OCC, ha indotto il governo a prevedere, tramite il d.l. n. 83/2012, la fattispecie di cui all’art. 236-bis l.f., così da sanare il vuoto normativo e le asimmetrie in relazione alle false attestazioni rese nell’ambito delle procedure concorsuali maggiori.

³⁴ Come si esprime la Relazione illustrativa del Codice della crisi del 10 gennaio 2019 “... l’art. 344 riproduce, pertanto, attraverso il rinvio ai corrispondenti istituti del codice, le disposizioni vigenti”.

³⁵ Secondo la definizione resa nell’art. 2, comma 1, lett. t), Codice della crisi, con OCC si intendono gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 (d’ora in avanti d.m. n. 202/2014) e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal Codice medesimo. La puntuale definizione è dunque contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. d) d.m. 24 settembre 2014, n. 202 – recante “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221” – a mente del quale con «organismo» si intende l’articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.



quella prevista per i “professionisti attestatori”), pena congiunta della reclusione da uno a tre anni e la multa da 1.000 a 50.000 euro.

Si specifica, sin da subito, che per tale “categoria” di soggetti agenti (i componenti dell'OCC) è poi previsto dall'art. 344, comma 4, CCII un autonomo reato, l'impostazione del quale riecheggia quella del reato di omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p.³⁶ con un elemento tipizzante ulteriore rispetto alla fattispecie descritta nella anzidetta norma del codice penale poiché la condotta deve cagionare danno ai creditori. In questo caso, la pena è determinata, per rinvio recettizio al comma 2 e da esso al comma 1 dello stesso art. 344 CCII, nella reclusione da sei mesi a due anni con multa da 1.000 a 50.000 euro.

Allo scopo di individuare i tratti caratteristici della disposizione, ancorché esista una certa assonanza con le previsioni di cui all'art. 328 c.p.³⁷, è doveroso rappresentare la circostanza che le falsità ideologiche previste nell'art. 344, commi 3 e 4, sono sanzionate con pene inferiori rispetto a quelle previste per i pubblici ufficiali e per gli incaricati di pubblico servizio, il che sembrerebbe avallare la tesi di quanti qualificano l'attività dell'OCC, *rectius* del componente dell'OCC, come ufficio privato³⁸.

Sotto questo angolo prospettico, poi, occorre precisare come con il termine “componenti” ci si riferisca ai gestori della crisi da sovraindebitamento³⁹ iscritti nell'elenco di cui al d.m. 24 settembre 2014, n. 202 e, più precisamente, ai professionisti persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore⁴⁰.

³⁶ Quindi rifiuto/omissione di un atto d'ufficio proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Come dispone l'art. 328 c.p.: “1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 2. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.

³⁸ In termini, R. Bricchetti, *Codice della crisi d'impresa: rassegna delle disposizioni penali e raffronto con quelle della legge fallimentare*, in *Dir. pen. cont.*, 2019 92.

³⁹ Per la stesura delle relazioni e delle attestazioni del gestore della crisi nella crisi da sovraindebitamento, utili indicazioni si rinvencono in, CNDCEC, *Crisi da sovraindebitamento: modelli di relazione e modulistica a uso del gestore della crisi e degli O.C.C.*, 6 marzo 2024, rinvenibile al sito: www.commercialisti.it.

⁴⁰ Secondo la definizione fornita dall'art. 2, comma 1, lett. f), d.m. 24 settembre 2014, n. 202. Resta da valutare il caso in cui in assenza di OCC nel circondario del tribunale competente i compiti e le funzioni siano svolti da un professionista ovvero da una società tra professionisti nominati ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, comma 1, CCII e dell'art. 76, comma 2, CCII, considerato che l'art. 16, commi 2 e 3, della legge n. 3/2012 estende la fattispecie anche al professionista o alla società tra professionisti facente funzioni nominati ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 9, della stessa legge n. 3/2012. Al riguardo, si rammenta che al tempo della pubblicazione della legge n. 3/2012 era stato previsto un regime transitorio, coincidente con l'intervallo temporale necessario per istituire gli OCC all'interno degli enti che sarebbero stati successivamente individuati dal d.m. n. 202/2014, durante il quale i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi potevano essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 della legge fallimentare, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato (Con riferimento alla validità del c.d. doppio binario di nomina nel periodo transitorio intercorrente tra l'entrata in vigore dell'art. 15, comma 9, legge n. 3/2012 e l'entrata in vigore delle disposizioni recate dal d.m. n. 202/2014, cfr., Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza n. 19740 dell'8 agosto 2017). Anche a distanza di anni e nonostante l'entrata in vigore del Codice della crisi che attribuisce inconfutabile centralità all'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), il legislatore si preoccupa di disciplinare le ipotesi in cui nel circondario del tribunale competente non sia stato istituito alcun OCC da parte degli enti



Non è tutto.

L'esame della disposizione mostra come, per altro in modo differente da quanto previsto nell'art. 342 CCII, la condotta tipizzante la fattispecie delittuosa dei componenti dell'OCC non comprenda l'omissione di riferire informazioni rilevanti nell'ambito delle relazioni o delle attestazioni rese da questi ultimi, così come risulta assente ogni riferimento alla rilevanza delle informazioni rese nelle menzionate attestazioni. Considerate le conclusioni cui si è pervenuti in ordine alla corretta interpretazione circa l'esposizione di informazioni false nelle relazioni o attestazioni menzionate nell'art. 342 CCII, si ritiene che anche nel caso di specie le false attestazioni rese dal componente dell'OCC debbano connotarsi per rilevanza rispetto all'interesse giuridico tutelato⁴¹, vale a dire che i creditori – e in taluni casi il giudice – ricevano informazioni corrette così che venga garantito l'ordinato svolgimento delle procedure minori relative alla crisi del sovraindebitato.

Svolte queste riflessioni introduttive, l'esame delle previsioni recate dall'art. 344, comma 3, CCII porta a concludere che in esse venga disciplinata (unicamente) la falsa attestazione in ordine alla veridicità dei dati:

- contenuti nella proposta di cui agli artt. 67 e 75 CCII e oggetto della relazione – anche particolareggiata – che il componente dell'organismo di composizione della redige ai sensi degli artt. 68, commi 2 e 3, e ,76, commi 2 e 3;
- contenuti nella vera e propria attestazione autonoma resa dall'OCC nel caso in cui la domanda di liquidazione controllata sia stata proposta da un creditore del debitore sovraindebitato persona fisica di cui all'art. 268, comma 3, CCII, nella quale l'OCC certifica che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie⁴²;
- contenuti nella relazione allegata alla domanda di accesso alla liquidazione controllata ex art. 269 comma 2, CCII⁴³;

abilitati secondo la normativa regolamentare contenuta nel decreto del Ministero della giustizia n. 202/2014. Tuttavia, i professionisti (o le società tra professionisti) in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII e incaricati di svolgere i compiti e le funzioni di OCC non vengono ricompresi nel precetto recato dall'art. 344, commi 3 e 4, indirizzato unicamente ai componenti dell'OCC. Sul punto, *cfr.* nt. 20, in relazione all'*abolitio criminis* venuta a determinarsi.

⁴¹ In termini, con riferimento al falso in attestazioni di cui all'art. 16, comma 2, legge n. 3/2012, A. Pantanella, *Il diritto penale della crisi d'impresa alla prova della sindemia: tra modelli di falso e ritorno allo stellionato – Corporate and criminal law in syndemic scenario: false statments and "stelloniatius"*, in Cass. Pen., fasc. 6, giugno 2021, par. 2.1.3., 224 e ss.

⁴² Giova osservare come secondo le previsioni dell'art. 41, comma 1, dello schema di decreto correttivo del Codice della crisi approvato lo scorso 10 giugno dal Consiglio de Ministri, l'art. 268, comma 3, CCII viene integrato con un'ulteriore previsione (contenuta nell'ultimo periodo) in forza della quale: "Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie". Stando al disposto dell'art. 344, comma 3, CCII anche il falso reso in ordine a tale attestazione potrà essere suscettibile di rimprovero penale.

⁴³ R. Brichetti, *Codice della crisi d'impresa: rassegna delle disposizioni penali e raffronto con quelle della legge fallimentare*, cit., 92; N. Zilio, *La tutela penale*, in *La disciplina delle crisi da sovraindebitamento, procedure, esdebitazione, aspetti penali e fiscali*, a cura di D. Manente e B. Baessato, Milano 2022, 640. Si evidenzia come l'art. 41, comma 2, dello schema di decreto correttivo, novellando l'art. 269 CCII, aggiunga che la relazione redatta dall'OCC illustri anche la situazione economico-patrimoniale oltre a quella finanziaria del debitore e che indichi le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, CCII.



- contenuti nella relazione particolareggiata⁴⁴ di cui all'art. 283, comma 4, qualora il debitore incapiente proponga domanda di esdebitazione.

Risulta evidente come, rispetto al precedente dell'art. 16, comma 2, legge n. 3/2012, siano state introdotte nuove incriminazioni a seguito dell'adeguamento delle fattispecie penali alle discipline dei nuovi istituti del concordato minore e della esdebitazione dell'incapiente⁴⁵ e che, al contempo alcune attestazioni e relazioni di nuovo conio sfuggono dal perimetro del rimprovero penale⁴⁶.

Anche nell'ipotesi in rassegna, particolare attenzione va posta con riferimento alla individuazione del significato da attribuire alla "veridicità dei dati" esposti nelle c.d. relazioni particolareggiate richiamate nei menzionati artt. 76 e 283 CCII, dal momento che i contenuti di tali relazioni devono necessariamente riprodurre e comprendere oltre a dati in senso stretto (quali sono, ad esempio, quelli meramente "storico-fattuali" di cui all'art. 76, comma 4, lett. c) o all'art. 283, comma 4, lett. c) cioè "l'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori"⁴⁷) una serie di giudizi valutativi, quali sono, ad esempio, quelli inerenti alla meritevolezza del debitore e attinenti all'"*indicazione...della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni*"⁴⁸, all'esposizione delle "*ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte*", che, stante la formulazione della disposizione e le riflessioni sopra effettuate in ordine al generale criterio interpretativo utilizzato dalla riforma, potrebbero non rilevare sotto il profilo penale.

E dunque, in considerazione delle riflessioni precedentemente effettuate sul residuale ambito applicativo in cui andrebbe a dispiegare i propri effetti la valutazione della fattibilità nella individuazione della condotta penalmente rilevante⁴⁹, nel tentativo di interpretare la *ratio* complessiva dell'intervenuta riforma, sembra non azzardato concludere che il concetto di "dato" (oggetto della falsità punita) non ricomprenda quello di carattere "valutativo"⁵⁰, fatta eccezione dei casi in cui la valutazione stessa non sia fondata su dati "falsi", anche inerenti all'attendibilità della documentazione prodotta, nel qual caso:

- se l'autore del dato "falso" è il professionista, la valutazione è diretta conseguenza di un'attestazione falsa (vale a dire quella sulla veridicità del dato);

⁴⁴ E solo il caso di precisare come l'aggettivo "particolareggiata", pur connotando la relazione dal punto di vista della sua "qualità", ha valenza extra-penale, poiché la condotta punita concerne sempre e solo la "falsa attestazione ... in ordine alla veridicità dei dati contenuti".

⁴⁵ Stando alla relazione illustrativa del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 del 10 gennaio 2019, si tratterebbe dell'unica novità introdotta nel *corpus* dell'art. 344, comma 3, rispetto al precedente dell'art. 16 legge n. 3/2012.

⁴⁶ Si tratta dell'attestazioni rese ai sensi dell'art. 75, commi 2 e 3, CCII, ovvero della specifica relazione ex art. 80, comma 3, CCII.

⁴⁷ Occorre evidenziare, tuttavia, che lo schema del decreto correttivo approvato lo scorso 10 giugno dal Consiglio dei Ministri correzione, nel modificare la lett. c) dell'art. 76, comma 2, aggiunge l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode.

⁴⁸ Stesse considerazioni potranno spendersi con riferimento ai contenuti della relazione redatta dall'OCC ex art. 269 CCII come riformulati nell'art. 41, comma 2, dello schema di decreto correttivo approvato il 10 giugno scorso dal Consiglio dei Ministri. Sul punto, *cfr.*, nt. 44.

⁴⁹ Lo schema di decreto correttivo (art. 20, comma 3) recupera nella lettera d) dell'art. 76, comma 2, la valutazione sulla fattibilità del piano, oltre che sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, per cui l'ambito di incidenza di tale giudizio ai fini di rilevanza penale sembra essere quello individuato nel par.3. Opportunamente, stando allo schema di decreto correttivo all'art. 76 CCII vengono abrogate le previsioni di cui alla lett. f) e alla lett. g) del medesimo comma 2.

⁵⁰ In tal senso anche A. Pantanella, *cit.*, par. 2.2.2.



- se l'autore è invece soggetto diverso, e non si versi in ipotesi di concorso di persone nel reato, la questione si mostra più complessa in quanto:
 - o il reato ascrivibile alla fattispecie descritta nell'art. 344 CCII, riproponendo il paradigma dell'art. 342 CCII, è anch'esso un delitto doloso e quindi una mera "colpa" professionale (negligenza e/o imperizia, fundamentalmente, in questi casi) nel non essersi avveduto della "falsità" del dato non è punita;
 - o la falsità del dato, per così dire "eterogenerata" parrebbe ricadere nel concetto di errore sul "fatto" che, trattandosi di delitto doloso, rende la condotta non punibile (per il professionista) giusta art. 47, comma 1 c.p.; mentre ne risponderà, ex art. 48 c.p., chi detto falso abbia creato, "ingannando" il destinatario.

V'è da aggiungere, in conclusione, che anche quello disciplinato nell'art. 344, comma 3, CCII è un reato "proprio" (poiché la condotta rileva solo se commessa da un soggetto che rivesta la qualifica formale di "componente dell'organismo di composizione della crisi"), punito con pena – anche qui congiunta – più lieve, poiché la reclusione è da uno a tre anni e la multa da 1000 a 50.000 euro, rispetto al falso in attestazione compiuto in caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati.

Non sono previste aggravanti speciali, a differenza di quanto previsto nell'art. 342 CCII. In quanto reato proprio sfuggono al rimprovero penale le eventuali false attestazioni e/o relazioni rese dal professionista o da una società tra professionisti nominati, in sostituzione dell'OCC non istituito nel circondario del tribunale competente, dal presidente del tribunale o da un giudice dallo stesso delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68, comma 1, e dell'art. 76, comma 1, CCII.

5.2. Sull'art. 344, comma 4, CCII

L'articolo 344, comma 4, CCII prevede un'ipotesi differente rispetto a tutte quelle sinora esaminate, ma inserita in tale norma per rispettare il criterio ispiratore fondato sullo "status" del cosiddetto "agente", cioè di chi compie la condotta⁵¹. La previsione stabilisce, infatti, che *"Le pene di cui al comma 2, si applicano al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio"*.⁵²

Il comportamento punito riecheggia quello previsto dall'art. 328 c.p. e cioè il rifiuto o l'omissione di un atto d'ufficio, ma le somiglianze, a nostro avviso, si limitano a questo.

Infatti, la condotta descritta nell'art. 344, comma 4, CCII introduce un elemento che è estraneo, invece, alla fattispecie del codice penale: il "danno ai creditori". Anzi, più precisamente, sembrerebbe di poter intendere che nel reato in esame l'omissione/rifiuto non rilevi in sé e per sé (come invece nel delitto

⁵¹ La rubrica dell'articolo che, pur non facendone parte integrante come precetto, contribuisce a definirne il perimetro interpretativo, recita *"Sanzioni per il debitore e per i componenti di composizione della crisi"*.

⁵² L'art. 16, comma 3, della legge n. 3/2012 prevedeva che: *"La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio"*.



previsto dal codice penale, fattispecie contro la pubblica amministrazione e quindi rilevando la condotta in sé), ma solo come “condotta tipizzata” a cui consegue causalmente un danno ai creditori, qualificando la fattispecie come reato di evento.

Dunque, non tutte le omissioni o i rifiuti di atto d'ufficio del componente dell'OCC rilevano penalmente, ma solo quelle da cui derivi danno per i creditori: il che mostra una certa logica, dal momento che detto organismo oltre a svolgere, per tramite dei propri gestori, funzioni attestativo/certificative, esercita funzioni di ausilio finalizzate all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento e che i falsi nelle attestazioni relative sono puniti specificatamente, come si è avuto modo di accennare, nel comma 3 della medesima disposizione.

Di più. Non un qualunque rifiuto/omissione rileva; neppure quello che sicuramente cagioni un danno ai creditori, ma solo quello che non sia sorretto da un “giustificato motivo”.

La locuzione non è di poco momento, poiché la mera lettura parrebbe richiedere soltanto l'indicazione di un motivo che giustifichi il “non-facere”; con ciò ricalcando, sommariamente, il comma 2 del menzionato art. 328 c.p.

Il problema sorge, a parere di chi scrive, nel momento in cui si pone l'attenzione sul significato dell'aggettivo “giustificato”, che non è *tout court* equivalente a “legittimo”.

Anche nel caso della fattispecie delineata dall'art. 344, comma 4, CCII, il delitto è doloso; si prevede la pena – che, in virtù di rinvio espresso, è la medesima di quella comminata al debitore che commetta uno dei (numerosi) fatti di cui al comma 1 dell'art. 344 CCII – della reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 1000 a 50.000 euro.

6. Conclusioni

Tra le disposizioni penali contenute nel Titolo IX del Codice della crisi, rivestono particolare importanza per il professionista che opera nelle vicende relative alla crisi di impresa e al sovraindebitamento le previsioni recate dagli artt. 342 e 344, commi 3 e 4, CCII.

La prima fattispecie inerisce alla condotta del professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lett. d), 87, comma 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati.

La seconda fattispecie inerisce, sia alla condotta del componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 269 e 283 in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nell'attestazione di cui all'articolo 268, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'art. 283, sia alla condotta del componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.



Più nello specifico, si tratta, in tutte le ipotesi considerate, di reati propri – essendo l'agente puntualmente individuato nelle previsioni di riferimento – nei quali la condotta è sanzionata unicamente a titolo di dolo.

Attenendosi alle previsioni contenute nei principi generali della legge n. 155/2017, come è dato leggere nella relazione illustrativa del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 del 10 gennaio 2019, l'intervento di riforma, col proposito di garantire continuità normativa tra le fattispecie criminose previste nel nuovo Codice e quelle elencate nella legge fallimentare e nella legge n. 3/2012, ripropone sul piano delle condotte incriminate, attraverso il rinvio ai corrispondenti (anche nuovi) istituti, le previsioni contenute nei menzionati testi normativi, effettuando, vuoi sostituzioni lessicali con riferimento ai termini in disuso, vuoi rinvii espressi alle novellate disposizioni del Codice della crisi in punto di disciplina degli strumenti di regolazione della crisi ivi richiamati.

Di fatto, però, non pochi sono gli elementi di novità che distinguono le dette previsioni del Codice della crisi dai rispettivi precedenti normativi.

Primo tra tutti l'aver definitivamente chiarito che il reato di falso in attestazioni e relazioni si consuma unicamente in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano e nei documenti allo stesso allegati o nella proposta, come rielaborati nelle relazioni e nelle attestazioni considerate nelle disposizioni in commento, seppure sulla base delle necessarie verifiche e opportune attività di analisi da condurre al fine di verificare la completezza e la correttezza della base informativa, nonché della correttezza dei metodi e dei criteri valutativi impiegati per effettuare la valutazione prognostica circa la fattibilità economica del piano, come si è avuto modo di puntualizzare in precedenza.

In secondo luogo, con specifico riferimento alle previsioni recate dall'art. 342 CCII, il raffronto con l'art. 236-bis l.f., fa emergere l'esistenza di nuove fattispecie di reato che, considerato il principio generale esplicitato nella legge di delega, sembrano trovare giustificazione nella avvertita necessità di coordinare la normativa penale esistente alle modifiche introdotte nelle discipline degli strumenti di regolazione della crisi.

Non può sottacersi, in aggiunta, l'esistenza di un ambito di irrilevanza penale con riferimento alle condotte commissive od omissive dei professionisti al verificarsi di determinate circostanze, evenienza, quest'ultima, che andrà a comportare valutazioni *ad hoc* per l'individuazione di fattispecie di reato ascrivibile nel caso concreto.

Considerata l'impossibilità di applicare le leggi penali oltre i casi e i tempi in esse considerati, infatti, dall'ambito del rimprovero penale resta esclusa l'informazione falsa o l'omissione di riferire in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 64-bis, comma 3, CCII resa dall'attestatore a ciò incaricato dal debitore.

Per lo stesso motivo, non soggiace a specifica sanzione penale l'eventuale falsità nelle relazioni e nelle attestazioni rilasciate da un professionista o una società tra professionisti incaricati, in assenza di OCC nel circondario del tribunale competente, di svolgerne compiti e funzioni dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.



Al di fuori dell'ambito applicativo delle disposizioni oggetto di esame si pone, ovviamente, l'accertamento delle responsabilità dell'esperto indipendente della composizione negoziata, rispetto al quale differenti e approfondite riflessioni andranno effettuate anche in considerazione della precisazione, effettuata dalla normativa, che costui non è equiparabile al professionista indipendente di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) CCII⁵³, né è nominato e incaricato dal debitore che ha presentato istanza di composizione negoziata⁵⁴.

⁵³ Cfr. art. 16, comma 2, CCII.

⁵⁴ Cfr. artt. 12, comma 1, e 13, comma 6, 7 e 8 CCII.

